

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
TERANGA SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAVENNA RA VIA GRADENIGO 7

Numero REA: RA - 210920

Codice fiscale: 02539380390

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Repertorio n. 3207/2835	
	<u>STATUTO</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	È costituita la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Teranga Società Cooperativa", in sigla “Teranga Soc. Coop.”.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive competente ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.	
	ART. 2	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Ravenna, all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può trasferire la sede sociale nel territorio del Comune sopra indicato nonché istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, quali succursali, agenzie, filiali.	
	Su deliberazione dell’Assemblea, la Cooperativa può trasferire la sede sociale fuori dal territorio del Comune sopra indicato nonché istituire o sopprimere, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie.	
	ART. 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2070; tale durata potrà essere	

	prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione	
	dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini	
	di speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti	
	socialmente svantaggiati, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari,	
	assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91.	
	La Cooperativa intende perseguire lo stesso scopo, anche attraverso lo	
	svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 5,	
	finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone	
	svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lett. b), e 4 della legge n. 381/91 e	
	successive modificazioni.	
	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità	
	d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro	
	condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma	
	associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la	
	Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno	

	predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.	
	2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi	
	con le maggioranze qualificate previste dal successivo art. 32.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione	
	degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e	
	conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla	
	formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a	
	disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si	
	configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di	
	"patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono	
	sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi	
	in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	ART. 5	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle	
	prestazioni di lavoro di terzi non soci.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi	
	dei soci, l'esercizio delle seguenti attività ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.	

	a) della legge n. 381/91:	
	1. attività finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei migranti;	
	2. promozione e/o realizzazione di progetti locali, nazionali e	
	internazionali, che possono prevedere anche la realizzazione di laboratori e	
	tirocini, finalizzati al miglioramento di situazioni di disagio ed	
	emarginazione sociale ed economica;	
	3. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività sociali,	
	educative, formative e di consulenza a favore di cittadini italiani, stranieri e	
	apolidi, anche di minore età, in condizioni di svantaggio sociale ed	
	economico;	
	4. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività formative ed	
	educative finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo;	
	5. progettazione, organizzazione e/o gestione di progetti e servizi di	
	conoscenza interculturale, per favorire la pace e la promozione umana, per	
	la difesa dei diritti, per lo sviluppo dell'integrazione fra i cittadini e per	
	l'inserimento sociale;	
	6. progettazione, organizzazione e/o gestione di servizi e progetti di	
	informazione, assistenza e orientamento rivolti a cittadini stranieri e non,	
	anche attraverso la distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni,	
	libri, riviste e opuscoli, nonché attraverso campagne di comunicazione on	
	line, social forum, blog e strumenti affini, per facilitare l'integrazione	
	economica e sociale ed incentivare la diffusione delle più ampie conoscenze	
	riguardanti la tutela della salute, la convivenza interculturale, anche presso	
	istituti scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, il governo	
	locale dei processi migratori, le politiche del territorio e dell'immigrazione;	

7.	progettazione, organizzazione e/o gestione di strutture finalizzate all'accoglienza, anche residenziale, di persone in condizioni di disagio sociale nonché prestazione di servizi a supporto di tali attività, quali trasporto, ristorazione, vigilanza, custodia e sorveglianza, nei limiti consentiti dalla legge;	
8.	progettazione, organizzazione e/o gestione di servizi e attività di mediazione linguistica, sociale, sanitaria e socio-culturale;	
9.	progettazione, organizzazione e/o gestione di attività di ricerca e intervento in ambito sociale;	
10.	promozione e organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;	
11.	progettazione, organizzazione e/o gestione di attività finalizzate alla promozione e tutela dei diritti di gruppi sociali o singoli individui a rischio di grave marginalità;	
12.	promozione, progettazione, organizzazione e/o gestione di progetti e servizi di sviluppo di comunità ed empowerment sociale;	
13.	progettazione, organizzazione e/o gestione di progetti e servizi di prevenzione e cura del disagio psicologico;	
14.	progettazione, organizzazione e/o gestione di attività di consulenza e formazione, anche specialistica, rivolte a persone singole, enti e organizzazioni, pubblici e privati, sui temi di competenza della cooperativa;	
15.	progettazione, organizzazione e/o gestione di attività di animazione comunitaria, educativa, culturale e didattica, nonché di attività finalizzate alla prevenzione della devianza e del disagio e all'empowerment	

	dei soggetti potenzialmente svantaggiati presso centri di aggregazione,	
	biblioteche, centri sociali e di quartiere, centri di lettura e documentazione;	
	16. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività di	
	animazione culturale e/o ambientale per tutte le categorie di cittadini	
	interessati, quali, per esempio, mostre, convegni, seminari, stage formativi,	
	cineforum, manifestazioni, spettacoli, gruppi di lettura, etc.	
	17. progettazione, organizzazione e/o gestione di musei, archivi,	
	biblioteche, centri di documentazione;	
	18. progettazione, organizzazione e/o gestione di attività finalizzate	
	alla valorizzazione del territorio, allo sviluppo di comunità e alla coesione	
	sociale, su aspetti sociali, culturali, antropologici, storici e ambientali;	
	19. progettazione, organizzazione e/o gestione di nuove tipologie di	
	servizi, anche sperimentali, in ambito sociale, educativo, assistenziale, di	
	sviluppo di comunità;	
	20. promozione della cultura italiana all'estero;	
	21. progettazione, organizzazione e/o gestione di punti di accoglienza	
	in grado di indicare allo straniero come muoversi per esercitare i propri	
	diritti, informazioni e consulenze su : cittadinanza, permessi di soggiorno,	
	visti di ingresso, ricongiungimenti familiari, corsi di lingua italiana;	
	assistenza e aiuto per i singoli problemi inerenti permesso di soggiorno e	
	ricongiungimento familiare, aiuto nella richiesta di asilo politico e	
	compilazione delle domande di rilascio e rinnovo dei permessi di	
	soggiorno e ricongiungimento familiare pratiche finalizzate all'ottenimento	
	di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, ecc...;	
	22. gestione di servizi socio-sanitari ed educativi in collaborazione con	

	enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati, al	
	fine di contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e	
	la qualità della vita delle persone.	
	23. gestione di attività complementari all'insegnamento a favore	
	dell'integrazione di minori e adulti stranieri, dei figli degli immigrati, dei	
	giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	24. gestione di servizi di ospitalità in strutture di accoglienza	
	specializzata per profughi e migranti in condizioni di vulnerabilità e	
	disagio mentale;	
	25. creazione e gestione di strutture di accoglienza per persone in	
	condizione di precarietà abitativa e/o senza dimora, nonché servizi di	
	accompagnamento sociale e amministrativo.	
	Per perseguire i propri scopi, la Cooperativa ha per oggetto, inoltre, lo	
	svolgimento delle seguenti attività ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della	
	legge n. 381/91:	
	26. coltivazione di terreni agricoli; conservazione, trasformazione e	
	commercializzazione di prodotti agricoli; produzione e	
	commercializzazione di piante e fiori di qualsiasi specie; agricoltura sociale	
	ai sensi dell'art. 2 della legge n. 141/2015 e successive modificazioni;	
	27. pulizia e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, pubblici e	
	privati; attività di giardinaggio; gestione parchi, pubblici e privati;	
	28. attività di agriturismo, di turismo e di educazione ambientale;	
	29. allevamento e commercializzazione di animali in genere, attività di	
	maneggio e di ippo-terapia;	
	30. gestione di canili e gattili, pubblici e privati;	

31.	smontaggio di elettrodomestici;	
32.	lavorazione e/o trasformazione di materie plastiche non nocive e suoi derivati; commercializzazione dei prodotti derivati;	
33.	lavorazione di filati per maglieria e di tessuti per sartoria; attività di tessitura e di sartoria; lavorazione del cuoio e della pelle; commercializzazione dei prodotti derivati;	
34.	attività di falegnameria; produzione, restauro, manutenzione di mobili ed infissi in legno; lavorazioni legno in genere; commercializzazione dei prodotti derivati;	
35.	attività di produzione di ceramica, di rilegatoria e di cartotecnica;	
36.	attività di produzione di oggettistica in genere e vendita dei beni prodotti;	
37.	attività di imballaggio e confezionamento conto terzi;	
38.	custodia, noleggio, riparazione e vendita di cicli e motocicli;	
39.	gestione di colonie e campeggi, di alberghi, pensioni e residence anche sociali;	
40.	organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali, assistenziali, sportive e di animazione anche a favore delle persone svantaggiate e delle loro famiglie;	
41.	organizzazione e gestione di attività di ristorazione, anche collettiva, con produzione, somministrazione e vendita di prodotti alimentari e di bevande in genere; distribuzione di pasti preparati (catering); attività di piccola ristorazione (es. bar);	
42.	gestione di autorimesse e di parcheggi;	
43.	compra-vendita di beni di antiquariato, di articoli di regalo, di	

	prodotti artigianali in genere, libri e giornali;	
	44. attività di tipografia, di fotocopiatrice ed eliografia;	
	45. distribuzione di materiale pubblicitario;	
	46. attività di affissioni;	
	47. attività di pulizie locali e/o ambienti, aree in genere pubbliche o private;	
	48. piccoli lavori di manutenzione edile ed elettrica;	
	49. attività di assemblaggio, anche per conto terzi;	
	50. trasporto per conto di terzi, facchinaggio e traslochi;	
	51. servizi ausiliari, di custodia, di vigilanza e guardiana in genere;	
	52. servizi ambientali, attività di guardiana presso discariche, depuratori e similari;	
	53. servizi di custodia e sorveglianza presso aree ed isole ecologiche e presso cave;	
	54. gestione di laboratori socio-occupazionali;	
	55. attività di supporto ai servizi amministrativi e di segreteria.	
	I destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa possono essere tutti i soggetti interessati dalle attività previste dall'oggetto sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 e ss.mm.ii. senza distinzione alcuna e/o i soggetti indicati dagli enti pubblici e privati convenzionati.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:	
	- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite	

	organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici,	
	partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, a	
	procedure aperte, ristrette e negoziate nonché a dialoghi competitivi e a	
	trattative private, stipulando contratti e convenzioni;	
	- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine e magazzini	
	necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine,	
	macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;	
	- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a	
	procurare lavoro per i propri soci cooperatori;	
	- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e	
	l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque	
	altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate; richiedere ed	
	utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli	
	Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della	
	cooperazione; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e	
	finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi,	
	restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico,	
	nonché le attività riservate dalla legge agli intermediari finanziari, alle	
	società di intermediazione mobiliare, agli istituti di pagamento ed ogni	
	altra attività preclusa alle società a responsabilità limitata; pertanto, essa	
	potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:	

	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o	
	complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque	
	senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché	
	partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi	
	cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto	
	qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui	
	la Cooperativa aderisce.	
	Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci,	
	conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo	
	unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e dalle relative	
	disposizioni di attuazione vigenti; le modalità di esercizio di tale attività	
	saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato	
	dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla	
	legge.	
	La Cooperativa potrà emettere le azioni di sovvenzione, di cui al Titolo V	
	del presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6	
	I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla	
	Cooperativa o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	

	un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle	
	disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	I rapporti di lavoro instaurabili fra la Cooperativa ed i soci cooperatori	
	saranno stabiliti e disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6	
	della Legge 03/04/2001 n. 142 e successive modificazioni.	
	Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore	
	al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età,	
	che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa	
	esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività	
	lavorativa;	
	b) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla	
	natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n.	
	381/91;	
	c) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n.	
	381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo, che devono, altresì,	
	costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori	
	anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente	

	necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	Non possono essere ammessi a soci operatori gli interdetti, gli inabilitati,	
	i falliti non riabilitati e coloro che, dichiaratamente, non intendano svolgere	
	le attività descritte o disconoscano i valori riconosciuti come fondanti dalla	
	cooperativa.	
	Inoltre, non possono essere ammessi a soci operatori coloro che	
	esercitino, in proprio o avendovi interessenza diretta, imprese in	
	concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa.	
	ART. 7	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:	
	a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice	
	fiscale;	
	b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione	
	o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute,	
	con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al	
	precedente art. 6;	
	c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in	
	conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara	
	di aver preso visione;	
	d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non inferiore a	
	quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e comunque a euro 500,00	
	(cinquecento/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché	
	l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di	

	Amministrazione;	
	e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui	
	all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo	
	indicate, delibera sulla domanda.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della Cooperativa; in ogni caso, l'ammissione deve essere coerente con la	
	capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo;	
	inoltre, l'ammissione di nuovi soci non deve compromettere l'erogazione	
	del miglior servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti ed il	
	perseguimento dei possibili vantaggi mutualistici.	
	La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed	
	annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo	
	dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale	
	e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il	
	superamento di entrambi i limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma,	
	C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le	
	disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono	
	convocare l'Assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In tal	
	caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che	

	l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di	
	Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa	
	deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva	
	convocazione.	
	In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di	
	Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta	
	giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza	
	conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore,	
	con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra	
	la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in	
	forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al	
	precedente art. 6.	
	ART. 8	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo art. 20;	
	b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in	

	sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la	
	propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle	
	condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.	
	ART. 9	
	È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e	
	delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.	
	ART. 10	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa	
	di morte.	
	ART. 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere	
	dalla Cooperativa per risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro, per	
	dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato nei termini e con le	
	modalità di cui all'art. 2437 – bis C.C.	

Al di fuori dei casi di cui sopra, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale, di cui all'art. 45 del presente statuto.

Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato; tuttavia, in caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

ART. 12

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che abbiano perso i requisiti di ammissibilità;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;

	d) che fruiscano delle prestazioni della pensione di vecchiaia o di quella anticipata o che sia comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte del Consiglio medesimo;	
	e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;	
	f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;	
	g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;	
	h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;	
	j) il cui ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa si sia risolto per motivi diversi da quelli di cui alle precedenti lettere h) ed i), fatta salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto	

	di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze	
	dell'impresa sociale;	
	k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;	
	l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	m) che, con loro atti, comportamenti o dichiarazioni, ledano	
	gravemente l'immagine e il buon nome della cooperativa nonché	
	l'onorabilità degli amministratori, dei soci e/o dei dipendenti della	
	cooperativa medesima o fomentino dissidi tra i soci;	
	n) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;	
	o) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati	
	non colposi contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione,	
	nonché per qualsiasi delitto commesso durante lo svolgimento dei propri	
	incarichi di lavoro.	
	Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore inadempiente, il	
	Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse	
	al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque)	
	giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.	
	Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi	
	potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che	
	ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento	
	degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La	
	penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa	
	deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità	
	della inadempienza, da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) fino ad un	

	massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale.	
	Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo	
	provvedimento.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la	
	risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	innanzi al Tribunale, di cui all'art. 45 del presente statuto, nel termine di	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	ART. 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere	
	comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali	
	materie saranno demandate alla competenza del Tribunale, di cui all'art. 45	
	del presente statuto.	
	I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre	
	opposizione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14	

	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla	
	liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente	
	aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del	
	successivo art. 24.	
	La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del	
	sovrapprezzo eventualmente versato.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e	
	della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.	
	La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545	
	- sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più	
	rate entro il termine di cinque anni.	
	ART. 15	
	In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal	
	precedente articolo, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.	
	ART. 16	
	I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore	

	defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale	
	loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote sociali, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	ART. 17	
	Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci	
	volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di	
	lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- la quota che intendono sottoscrivere, in misura comunque non	
	inferiore a euro 100,00 (cento/00), né superiore al limite massimo stabilito	
	dalla legge per i soci operatori;	
	- indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito,	

	per la Cooperativa ed a quale delle attività di questa intende partecipare.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di	
	Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del	
	libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la	
	capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e	
	compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8 lettere a), c) e d);	
	l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la	
	medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di	
	preavviso di almeno trenta giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla	
	Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12,	
	compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa ed il	
	socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini	
	previsti per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	ART. 18	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione	
	dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di	

	agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione	
	dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche	
	che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome,	
	luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona	
	giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che	
	intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa;	
	ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera	
	l'emissione delle azioni di sovvenzione.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di	
	Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci	
	sovventori.	
	I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con	
	le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20; all'osservanza dello	
	statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei	
	casi previsti dall'art. 2473 C.C., in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso	
	il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito	
	dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal	
	caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del	
	socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle	
	azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso della	

	quota sociale del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a	
	quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte,	
	eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del successivo art. 24.	
	Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono	
	comunque rimborsabili.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina	
	delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente	
	in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE SOCIALI	
	ART. 19	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a)1. dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro	
	1.000,00 (mille virgola zero zero) sottoscritte dai soci cooperatori, nonché	
	dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro	
	100,00 (cento/00) sottoscritte dai soci volontari, né superiore ai limiti di	
	legge;	
	a)2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento	
	aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;	
	d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.	

	Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di	
	crediti, ai sensi dell'art. 2465 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che	
	finanziatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo	
	patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali	
	sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.	
	Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.	
	ART. 20	
	Le quote dei soci cooperatori e dei soci volontari sono nominative.	
	Le quote s'intendono sottoscritte con la ricevuta comunicazione della	
	delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati dai soci	
	cooperatori e dai soci volontari anche a rate, nei modi e nei termini stabiliti	
	dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nessun socio cooperatore, né volontario, può avere una quota il cui valore	
	nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.	
	Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; il valore	
	nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare	
	dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di	
	tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea al momento della loro	
	emissione.	
	La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di	
	perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni di	
	sovvenzione, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il	
	valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori e	
	dai soci volontari.	

	Con riferimento alle azioni di sovvenzione, di cui al Titolo V, la	
	Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art.	
	2346, comma 1, C.C.	
	ART. 21	
	Le quote sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la	
	Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	In ogni caso, la cessione della quota sociale a terzi non può essere parziale.	
	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera	
	raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;	
	decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti per divenire socio cooperatore.	
	Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve	
	essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale di	
	cui all'art. 45 del presente statuto.	
	ART. 22	
	Le azioni di sovvenzione sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia,	
	l'Assemblea potrà stabilire, al momento dell'emissione, le condizioni, alle	
	quali sarà subordinata eventualmente la loro trasferibilità.	

	TITOLO VII	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C.	

ART. 24

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dell'art. 2545 – sexies C.C. e del successivo art. 25.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, tenuto conto di quanto espressamente stabilito dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 – quinquies, secondo comma, C.C.;
- e) un dividendo ai soci sovventori, previsti dal Capo I del Titolo IV, nella misura stabilita dal presente statuto ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due

	punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);	
	f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria o ad altro fondo	
	comunque costituito;	
	g) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal successivo art. 25.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare	
	tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da	
	destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.	
	ART. 25	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e	
	dall'eventuale regolamento interno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e	
	alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento e può essere attribuito agli stessi mediante:	
	a) integrazione dei trattamenti economici complessivi;	
	b) aumento del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	TITOLO VIII	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO	
	DEI SOCI COOPERATORI	
	ART. 26	
	I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo	
	proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non	

inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 27

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 28

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dai precedenti

	artt. 24 e 25.	
	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea avrà la facoltà di	
	deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di	
	riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori,	
	nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto,	
	anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi	
	soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in	
	materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può	
	dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per	
	farvi fronte.	
	TITOLO IX	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 29	
	Sono Organi Sociali della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Sezione I	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART. 30	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:	

1.	l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
2.	l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;	
3.	la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;	
4.	la determinazione della misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori, per la loro attività collegiale;	
5.	la nomina, obbligatoria per legge o facoltativa, dell'Organo di controllo e del Presidente di tale Organo, se collegiale, e/o la nomina del revisore, la determinazione dei compensi ad essi spettanti per l'intera durata dell'incarico, nonché la loro revoca;	
6.	la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;	
7.	le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;	
8.	la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
9.	l'emissione delle azioni di sovvenzione, di cui al Titolo V;	
10.	l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 32, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci cooperatori;	
11.	l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;	
12.	la decisione di partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico;	
13.	la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;	

	14. la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento	
	interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto	
	anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi	
	stessa;	
	15. la deliberazione sull'eventuale adeguamento della quota sociale	
	minima, che dovrà essere sottoscritta dai candidati soci cooperatori.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare ai sensi dell'art. 2479 - bis C.C..	
	L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al	
	precedente punto n. 6, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è	
	rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni	
	previste dall'art. 2476 C.C., con riferimento al numero dei voti spettanti ai	
	soci.	
	ART. 31	
	L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente	
	l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, della	
	data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:	
	a) comunicato mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax o	
	posta elettronica spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza	
	rispettivamente al domicilio risultante dal libro dei soci o al numero di fax	
	o all'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci medesimi.	
	b) affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima	
	dell'adunanza.	

	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a	
	quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle Assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori ed i Sindaci, se nominati, e nessuno si opponga alla	
	trattazione degli argomenti. A tal fine, gli amministratori ed i Sindaci, se	
	nominati, che non partecipino all'assemblea, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Cooperativa, nella quale	
	dichiarano di essere informati della riunione e del relativo ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione dello stesso.	
	L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale,	
	purché nel territorio provinciale.	
	Nell'avviso di convocazione può inoltre essere prevista la possibilità di	
	intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento	
	audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento.	
	In particolare, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del	
	proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	interventuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	

	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	presidente e il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi nella quale	
	l'Assemblea sia stata convocata prevedendo esclusivamente la	
	partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un	
	luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione. In tal caso non è	
	necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo ed il	
	soggetto verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante	
	mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale	
	sulla base di quanto percepito tramite gli stessi.	
	Al fine della determinazione dell'organo giudiziario competente a prendere	
	cognizione delle eventuali azioni scaturenti dall'Assemblea, quando questa	
	si sia tenuta esclusivamente virtuale, si considera la sede legale della società	
	risultante dalla Camera di Commercio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al	
	precedente art. 23.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte gli Amministratori lo credano	
	necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie	
	da trattare, dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi	
	ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data	

	della richiesta.	
	ART. 32	
	In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	In deroga a quanto sopra, sulle materie indicate ai numeri 7, 8, 9, 10 e 14 del	
	precedente articolo 30, l'Assemblea delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	Per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e	
	sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di	
	preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in	
	Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito	
	regolamento interno.	
	ART. 33	
	Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano;	
	esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a	
	scrutinio segreto.	
	ART. 34	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori ed i soci volontari	
	che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	

	siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore e volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della quota posseduta.	
	Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nel libro da almeno	
	novanta giorni; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre	
	cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto	
	meglio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle azioni. In	
	ogni caso, ai soci sovventori non può essere attribuito complessivamente	
	più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si	
	superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti	
	automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di	
	sottoscrittori di azioni di sovvenzione.	
	Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da	
	un altro socio, appartenente alla stessa categoria, purché non	
	amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega	
	scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.	
	Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale	
	dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa	
	aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori	

	dell'Assemblea, senza diritto di voto.	
	ART. 35	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice	
	Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.	
	Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando	
	occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal notaio nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Sezione II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 36	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri,	
	variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti	
	dall’Assemblea.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci	
	volontari, tra i soci sovventori entro il limite massimo di un terzo, e tra non	
	soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.	

	Gli amministratori restano in carica, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, da uno a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente.	
	Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.	
	ART. 37	

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in	
	cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	scritta anche da un solo consigliere o dall'Organo di controllo, se nominato,	
	con indicazione delle materie da discutere.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera o posta elettronica da spedirsi	
	non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche	
	tramite telegramma, fax o lettera consegnata a mano, in modo che i	
	consiglieri e l'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	La parità di voti comporta la reiezione della proposta.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate	
	anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli	
	amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione ed il consenso alla stessa.	
	È ammessa, anche per il Consiglio di Amministrazione, la possibilità di	
	intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento	
	audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento.	
	In particolare, è necessario che:	

	- sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi gestori oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	presidente e il soggetto verbalizzante, fatta salva l'ipotesi nella quale il	
	Consiglio di Amministrazione sia stato convocato prevedendo	
	esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione,	
	senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della	
	riunione. In tal caso non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun	
	determinato luogo ed il soggetto verbalizzante assiste alla riunione	
	assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero	
	procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi.	
	Al fine della determinazione dell'organo giudiziario competente a prendere	
	cognizione delle eventuali azioni scaturenti dal Consiglio di	
	Amministrazione, quando questo si sia tenuto esclusivamente virtuale, si	
	considera la sede legale della società risultante dalla Camera di Commercio.	
	Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed	
	all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto	

	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente	
	motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.	
	ART. 38	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.	
	Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in	
	funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita	
	della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione	
	e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il	
	superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.	
	In particolare compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo	
	meramente esemplificativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso,	
	conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del	
	presente statuto;	
	c) gestire il collocamento delle azioni di sovvenzione affidato alla sua	
	competenza dalla legge o dal presente statuto;	
	d) compilare i regolamenti interni;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività	

	sociale;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli	
	enti o società, cui la Cooperativa aderisce;	
	g) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 5 non espressamente	
	riservate alla competenza dell'Assemblea;	
	h) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita	
	al Presidente;	
	i) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la	
	retribuzione;	
	j) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le	
	mansioni e le retribuzioni;	
	k) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci,	
	nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;	
	l) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno	
	ai soci cooperatori inadempienti;	
	m) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi	
	da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto	
	relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i	
	delegati;	
	n) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione inerenti all'oggetto sociale, fatta eccezione	
	soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano	
	riservati all'Assemblea generale.	
	ART. 39	

	In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede	
	a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.	
	ART. 40	
	I soci, che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti	
	relativi all’amministrazione.	
	ART. 41	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la	
	firma sociale.	
	Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria	
	od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i	
	propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del	
	Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a	
	terzi.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i	
	consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni	

	spettano al Vice Presidente.	
	Sezione III	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	ART. 42	
	Nei casi previsti dall’art. 2543 C.C. e successive modificazioni, la	
	Cooperativa ha l’obbligo di nominare, mediante deliberazione	
	dell’Assemblea, un organo di controllo, collegiale o costituito da un solo	
	membro effettivo, ovvero un revisore.	
	Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l’Assemblea avrà	
	comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un revisore legale.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi	
	e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; esso è	
	regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente del Collegio è	
	nominato dalla stessa Assemblea.	
	Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il	
	metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita	
	l’identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire	
	attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione	
	costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente	
	almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a	
	partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli	
	argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	

	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.	
	La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui l'organo di controllo sia stato ricostituito.	
	ART. 43	
	I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti	
	costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto	
	organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico	
	finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di	
	segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di	
	fondati indizi della crisi.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,	
	alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.	
	In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci devono	
	indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad	
	atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di	
	legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da	
	inserirsi nell'apposito libro.	
	All'organo di controllo nominato l'Assemblea potrà conferire, nei casi	

	previsti dalla legge, l’incarico di revisione legale dei conti.	
	I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui	
	alle norme di legge in materia.	
	ART. 44	
	Qualora ve ne sia l’obbligo, la revisione legale dei conti è esercitata da un	
	revisore legale iscritto nell’apposito registro.	
	L’incarico per la revisione legale dei conti della Cooperativa è conferito	
	dall’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, se nominato,	
	a soggetto indipendente dalla Cooperativa; la stessa Assemblea determina	
	il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l’intera durata	
	dell’incarico.	
	L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea	
	convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell’incarico.	
	Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Cooperativa:	
	1) verifica, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio	
	e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	Ove l’Assemblea conferisca all’Organo di controllo nominato l’incarico di	
	revisione legale dei conti, i Sindaci dovranno essere scelti tutti tra i revisori	
	legali iscritti nell’apposito registro.	
	TITOLO X	
	FORO COMPETENTE	
	ART. 45	

	Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in	
	materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all’interpretazione ed	
	all’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle	
	deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che	
	dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per	
	oggetto i diritti e gli obblighi relativi al rapporto sociale e/o a quello	
	mutualistico, devono essere rimesse in via esclusiva alla competenza del	
	Tribunale di Ravenna.	
	TITOLO XI	
	REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE	
	ART. 46	
	È fatto divieto di:	
	a. distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b. remunerare gli strumenti finanziari in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	ART. 47	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati,	
	deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno	
	privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente	

51 di 51